



“Convenzione per la riqualificazione, l'affidamento e la cura di spazi urbani di via Giovanni Maggiore Pignatelli - dall'incrocio con via Candelora a incrocio con via Benedetto Croce - e vico Pallonetto a S. Chiara - dall'incrocio con via S. Chiara all'incrocio con via S. Giovanni Maggiore Pignatelli”

(deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 16 luglio 2015)

L'anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di settembre in Napoli, nei locali del Comune, posti in Piazza Municipio – palazzo S. Giacomo, fra le parti:

A) arch. **Giovanni Cestari**, nato a Maratea (PZ) il 16 marzo 1965, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, sito in Piazza Municipio – palazzo S. Giacomo, che interviene al presente atto non in proprio ma quale Dirigente del Servizio Igiene e Decoro della Città del Comune di Napoli, perciò in qualità di rappresentante legale del Comune, P.IVA: 01207650639, al presente atto legittimato e nell'esercizio dei poteri di rappresentanza conferiti ai sensi dell'art. 107 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché

B) ing. **Gianfranco Gambardella**, nato a Napoli il 17 settembre 1965, residente a Napoli in via Discesa Gaiola n.7/19b, C.F. GMBGFR65P17F839W, in qualità di amministratore unico della “Centro Decumani s.r.l.” con sede in Napoli alla via Giovanni Maggiore Pignatelli n.41, si conviene e pattuisce quanto segue:

Premesso che:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 16 luglio 2015 il Comune di Napoli ha approvato il Regolamento “Adotta una strada” per la progettazione partecipata, la riqualificazione l'affidamento e la cura di spazi urbani del Comune di Napoli;
2. con nota PG/2016/308321 del 18 aprile 2016 è stata presentata domanda di affidamento da parte dell'ing. Gianfranco Gambardella, amministratore unico della “Centro Decumani s.r.l.” con sede in Napoli alla via Giovanni Maggiore Pignatelli n.41, relativamente a via Giovanni Maggiore Pignatelli - dall'incrocio con via Candelora a incrocio con via Benedetto Croce - e vico Pallonetto a S. Chiara - dall'incrocio con via S. Chiara all'incrocio con via S. Giovanni Maggiore Pignatelli;
3. come previsto dall'art.4 del citato Regolamento il soggetto proponente è titolato a proporre il progetto di manutenzione, cura e riqualificazione in quanto l'impegno economico annuo stimato della proposta non è superiore a € 30.000;
4. l'approvazione del progetto proposto non comporta alcuna implicazione di ordine economico da parte del Comune di Napoli;
5. la richiesta, di cui al protocollo PG/2016/308321 successivamente integrata con elaborati trasmessi con nota PG/579415 dell'11 luglio 2016, risulta conforme a quanto previsto dall'art.6 comma 5 lett.(a) del Regolamento ed è corredata della seguente documentazione:

- ✓ tavola grafica unica comprendente:
 1. inquadramento territoriale
 2. planimetria generale
 3. particolare planimetrico
 4. particolare degli arredi
 5. foto inserimenti
 - ✓ relazione generale e tecnica;
 - ✓ stima dei costi annui necessari.
6. il soggetto promotore dell'intervento di riqualificazione di via Giovanni Maggiore Pignatelli - dall'incrocio con via Candelora a incrocio con via Benedetto Croce - e vico Pallonetto a S. Chiara - dall'incrocio con via S. Chiara all'incrocio con via S. Giovanni Maggiore Pignatelli approvato con disposizione del dirigente del servizio Igiene e Decoro della Città n.16 del 12 settembre 2016 registrata il 14 settembre 2016 DISP/2016/0003744 deve realizzare le opere gratuitamente e cederne la proprietà al Comune senza compenso alcuno;

le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Quanto sopra premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Napoli autorizza il soggetto promotore dell'intervento di *adozione* di via Giovanni Maggiore Pignatelli - dall'incrocio con via Candelora a incrocio con via Benedetto Croce - e vico Pallonetto a S. Chiara - dall'incrocio con via S. Chiara all'incrocio con via S. Giovanni Maggiore Pignatelli ai sensi del Regolamento "Adotta una strada" all'esecuzione delle opere di riqualificazione, affidamento e cura delle aree previste nell'atto autorizzativo indicato al punto 6 delle premesse della presente Convenzione. Pertanto il soggetto promotore si impegna, per sé, successori ed aventi causa alla esecuzione delle opere previste fino alla loro completa realizzazione e al loro funzionamento.

Il soggetto promotore si impegna, prima dell'inizio dell'intervento, a comunicare al servizio Igiene e Decoro della Città la documentazione tecnico/amministrativa relativa alla regolarità e al possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente della ditta a cui viene affidata l'esecuzione delle opere.

Art. 3 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti affidatari

Il presente articolo è stilato in conformità a quanto indicato all'articolo 7 del Regolamento vigente. Si richiamano, elencandoli, i principali oneri e obblighi a carico del soggetto privato proponente.

- Il soggetto proponente si impegna a ottenere preliminarmente l'autorizzazione formulata per iscritto del servizio Igiene e Decoro della Città in caso di variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento.
- Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi previsti in convenzione devono essere tempestivamente comunicati dai soggetti affidatari al servizio Igiene e Decoro della Città.
- Tutte le soluzioni tecniche proposte devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
- Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

- L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
- È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzione previste dalla normativa urbanistica vigente.
- Il soggetto affidatario nell'eseguire i lavori di riqualificazione è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, i sottoservizi ed ogni altra struttura insistente sull'area, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento, autorizzato dall'Amministrazione, che si rendesse necessario.

Art. 4 - Attività di controllo da parte del Comune

Il Comune, a mezzo del settore tecnico della Municipalità competente e della Polizia Locale, effettua periodici sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e le attività di manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quando ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.9 del Regolamento.

Art. 5 - Descrizione dei lavori

Le opere oggetto della presente convenzione, possono così riassumersi:

- ✓ sistemazione e riqualificazione delle attuali pavimentazioni stradali in lastricato di basoli mediante la rimozione delle porzioni maggiormente sconnesse, la sistemazione dei sottofondi e la successiva posa in opera degli elementi precedentemente rimossi. La sigillatura, recependo le prescrizioni, non dovrà essere realizzata con bitumatura a caldo;
- ✓ fornitura e posa in opera di arredi urbani (dissuasori metallici e cestini) atti alla creazione di percorsi pedonali protetti e ad impedire la sosta degli autoveicoli;

Le attività di manutenzione previste sono principalmente:

- ✓ manutenzione ordinaria delle aree, ivi comprendendo sia la pavimentazione stradale che gli elementi di arredo.

È a carico del soggetto proponente assicurare il rispetto della normativa vigente in termini di lavori pubblici e sicurezza per l'intera durata dei lavori.

Il soggetto proponente dovrà comunicare al Comune tempestivamente l'inizio e la fine dei lavori con nota indirizzata contestualmente al servizio Igiene e Decoro della Città, al servizio Attività Tecniche della Municipalità in cui ricade l'intervento, al Sindaco, preventivamente alla messa in esercizio delle opere.

Art. 6 - Obbligo di cedere al Comune

Tutto quanto autorizzato, realizzato ed introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio indisponibile del Comune ad eccezione delle strutture amovibili che, allo scadere della convenzione, devono essere rimosse.

Art. 7 - Disposizioni per il cantiere

Durante l'esecuzione delle opere, l'area interessata dovrà essere opportunamente recintata nei modi e nelle forme proprie dei cantieri. In prossimità dell'accesso ed in posizione ben visibile dovrà



essere installato a cura degli interessati, il cartello segnaletico indicante gli estremi dell'atto che ha autorizzato l'intervento di riqualificazione, affidamento e cura di spazi urbani, il servizio comunale di riferimento, il soggetto richiedente, il progettista, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, ed ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione delle opere della presente convenzione.

In conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza (DLgs n.81/08 succ. mm.ii.) la ditta esecutrice dovrà risultare in regola con tutti gli adempimenti di legge e produrre specifico POS.

Dovranno, inoltre, essere messe in atto tutte le modalità per evitare interferenze del cantiere con l'habitat circostante; sarà obbligo del proponente, altresì, garantire sempre l'accesso ai varchi, ai negozi, e garantire almeno un percorso pedonale protetto accessibile ai portatori di disabilità.

Nell'eventualità di lavorazioni che richiedessero l'emissione di apposita ordinanza dirigenziale per uno specifico dispositivo di traffico, dovrà essere cura del soggetto proponente attivare l'iter burocratico-amministrativo per la sua istituzione.

Art. 8 - Collaudo delle opere e contabilità finale

L'intervento di *adozione* di via Giovanni Maggiore Pignatelli - dall'incrocio con via Candelora a incrocio con via Benedetto Croce - e vico Pallonetto a S.Chiera - dall'incrocio con via S. Chiara all'incrocio con via S. Giovanni Maggiore Pignatelli consistente in opere di riqualificazione, affidamento e cura dell'intera strada non prevede interventi per i quali sussista l'obbligo di denuncia al Genio Civile.

Le opere previste dal progetto approvato dovranno essere completamente ultimate e dovrà essere prodotta dichiarazione dell'importo effettivamente impiegato per l'esecuzione di quanto autorizzato.

Art. 9 – Adozione dell'area

L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Napoli e la dicitura questa/o strada/spazio è adottato da..... seguito dalla denominazione del soggetto affidatario.

Il cartello indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche: dimensione massima del cartello cm 50 x 30 (verticale); altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno suolo; numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq di area affidata.

Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione.

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

Art. 10 – Risorse finanziarie e partecipazione dell'Amministrazione Comunale

Il soggetto affidatario ha facoltà di ricercare risorse finanziarie, attraverso la partecipazione a bandi ovvero tramite il concorso di soggetti terzi, presentando prima dell'affidamento apposito piano di finanziamento.

Qualora il progetto di riqualificazione e manutenzione preveda la partecipazione di uno o più sponsor, la ricerca deve avvenire secondo le norme del regolamento comunale sulle sponsorizzazioni.



Conformemente a quanto previsto all'art.8 del Regolamento, l'Amministrazione Comunale collabora prioritariamente alla realizzazione del progetto con la messa a disposizione delle aree pubbliche oggetto dell'intervento.

Una qualsiasi forma di partecipazione diretta del Comune di Napoli attraverso il riconoscimento di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 24 del D.L. n.133/2014 convertito nella legge del 11 novembre 2014 n.164 sarà subordinata all'approvazione del bilancio previsionale 2016-2018 da parte della Consiglio Comunale e potrà riferirsi all'esclusivo investimento delle opere da realizzarsi, previa specifica autorizzazione e opportuna rendicontazione.

Il beneficio concesso a titolo di agevolazioni tributarie non potrà superare il 50% dell'investimento previsto è realizzato ripartito in successive annualità e come comunque entro il termine della durata della convenzione.

È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

Art. 11 - Manutenzione delle opere

L'onere della manutenzione straordinaria delle opere viene trasferito al Comune dopo l'avvenuta cessione gratuita delle opere di cui trattasi. Ove previsto le opere dovranno essere coperte da garanzia per tutta la durata dell'affidamento a partire dalla data di ultimazione dei lavori, come stabilita dall'art.12, debitamente comunicata come indicato all'ultimo capoverso dell'art.5 del presente atto, ferma restando la garanzia decennale sull'esecuzione (art.1669 c.c.)

Art. 12 - Durata dell'autorizzazione di affidamento

La durata della convenzione è correlata alla natura degli interventi previsti nel progetto, conformemente a quanto previsto all'art.9 del Regolamento.

In ogni caso l'intervento di riqualificazione (da intendersi come tempi di esecuzione lavori) non potrà avere durata superiore a 12 mesi e l'affidamento e la cura di spazi urbani dovranno avere una durata non inferiore a mesi 24, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori debitamente comunicata al Comune di Napoli, come indicato all'art.5 della presente Convenzione; pertanto si conviene di stabilire che l'affidamento avrà una durata di 4 (quattro) anni sempre a far data dalla ultimazione dei lavori.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere in ogni momento la convenzione per ragioni di preminente interesse pubblico.

La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento, il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nella presente convenzione, il mancato rispetto delle richieste dell'Amministrazione Comunale, comportano l'immediata decadenza della Convenzione stessa, riservandosi l'Amministrazione Comunale di promuovere un'azione legale di risarcimento degli eventuali danni.

Il soggetto affidatario potrà recedere dalla Convenzione previa comunicazione scritta motivata che dovrà pervenire al Servizio competente in tempo debito; si intende che nel caso di recesso anticipato dalla Convenzione tutte le opere già realizzate entrano a far parte del patrimonio comunale.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano automatica sospensione della Convenzione ma rientrano tra gli obblighi del soggetto privato che deve consentire in qualsiasi momento l'accesso all'area pubblica.

Ove il soggetto affidatario lo ritenesse opportuno, può inoltrare richiesta di proroga dell'adozione dell'area pubblica inviando apposita comunicazione al Sindaco e al servizio Igiene e Decoro della Città tramite il protocollo generale del Comune di Napoli, almeno 30 giorni prima della scadenza della convenzione. L'eventuale proroga verrà concessa previa verifica dello stato dei luoghi, ricevuto il parere favorevole del servizio Attività Tecniche della Municipalità in cui ricade l'intervento e della Polizia Locale, soggetti deputati alla verifica ai sensi del comma 5 dell'art.7 del Regolamento "Adotta una strada".

Art. 13 - Spese di stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono assunte dalla "parte privata".

Art. 14 - Disposizioni finali

L'Impresa esecutrice delle opere di riqualificazione, affidamento e cura di via Giovanni Maggiore Pignatelli - dall'incrocio con via Candelora a incrocio con via Benedetto Croce - e vico Pallonetto a S. Chiara - dall'incrocio con via S. Chiara all'incrocio con via S. Giovanni Maggiore Pignatelli disciplinate dal presente atto è tenuta alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Nel caso che "la parte privata" o aventi causa non abbiano provveduto nel termine previsto alla completa ultimazione delle opere, l'Amministrazione comunale, previa intimazione, ha la piena facoltà di sostituirsi al promotore per la esecuzione delle opere mancanti, senza bisogno di alcuna autorizzazione della "parte privata" e con il pieno diritto di adire a vie giudiziarie per ottenere il risarcimento dovuto.

L'autorizzazione oggetto della presente convenzione si intende rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, in confronto ai quali il Comune deve essere lasciato completamente indenne sia dalla "parte privata" che dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, e con l'obbligo da parte del soggetto privato (promotore) di risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione e/o dalla presenza delle opere realizzate.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione si fa esplicito riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 15 - Eventuali controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione che non si fossero potute definire in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Napoli.

Per il Comune di Napoli
Il dirigente del Servizio Igiene e decoro della città
arch. Giovanni GUSTAFI



l'affidatario
ing. Gianfranco Gambardella

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gambardella", is written over the typed name.